

largo uso che si è dovuto fare della facoltà consentita dall'articolo 131 della legge sul reclutamento di impiegare le terze categorie anche nei reparti di esercito permanente.

« Questo stato di cose non impedirà tuttavia di studiare se possano adottarsi temperamenti conciliabili con le odierne esigenze del servizio.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

**Federzoni.** — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere come intenda provvedere alla tutela del legittimo interesse di quegli ufficiali in congedo che, chiesto ed ottenuto di essere destinati in zona di guerra per poter beneficiare ai fini dell'avanzamento di quanto stabiliva il decreto luogotenenziale n. 1062 dell'11 luglio 1915, non videro neppure presa in esame la loro aspirazione, sicchè fu dato effetto retroattivo alle disposizioni restrittive della circolare ministeriale 765 dell'11 ottobre 1915; e qualora non si credesse opportuno di derogare da quanto la detta circolare determinava a favore almeno di quegli ufficiali che all'atto della pubblicazione della circolare stessa avevano raggiunto gli estremi di cui al n. 1 del decreto luogotenenziale 11 luglio, chiede di conoscere se non si ritenga giusto che a tali ufficiali sia concesso di essere messi in condizione di potere, di fronte al nemico, dimostrare quelle speciali attitudini che la circolare più volte citata domanda e precisa ».

**RISPOSTA.** — « Il decreto luogotenenziale n. 1062 dell'11 luglio 1915 non conferisce agli ufficiali, che si siano trovati nelle condizioni di anzianità e di servizio indicato nel decreto stesso, alcun *diritto* alla promozione al grado superiore, ma dà *facoltà* ai loro superiori di proporli per la promozione.

« In altri termini, la promozione di questi ufficiali non dipende necessariamente ed esclusivamente dal fatto che essi si siano venuti a trovare nelle accennate condizioni, ma è subordinata all'apprezzamento dei loro superiori in ordine ai loro meriti.

« Quali debbano essere questi meriti precisa appunto la circolare 765 del 1915, i cui criteri se furono resi di pubblica ragione nel mese di ottobre del 1915, erano però già stati stabiliti fino da quando si emanò il decreto luogotenenziale n. 1062 e fino da allora applicati.

« Non è quindi il caso di derogare in alcun modo alla accennata circolare.

« Quanto al rinviare senz'altro al fronte tutti gli ufficiali che, pur essendovi già stati, non furono proposti per la promozione in base al decreto luogotenenziale n. 1062, è questo un provvedimento che non sarebbe possibile adottare poichè troverebbe ostacolo nelle esigenze del servizio, sebbene il Ministero agevoli sempre in tutti i modi le domande di quelli che chiedono di andare o di ritornare al fronte.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

**Gasparotto.** — *Al ministro della guerra.*

— « Per sapere se sia conforme ai regolamenti e comunque rispondente a giustizia che gli ufficiali degenti all'ospedale con obbligo di cura per malattia contratta in servizio di guerra, possano essere collocati in congedo provvisorio e privati dello stipendio per il periodo della cura ».

**RISPOSTA.** — « Sono già da tempo emanate disposizioni (circolare 906 del *Giornale Militare* 1915) per le quali gli ufficiali richiamati dal congedo feriti od ammalati per ragioni di servizio, non solo non vengono ricollocati in congedo durante la loro degenza in luoghi di cura, ma anzi, dopo la loro uscita da quei luoghi, possono beneficiare di un periodo di licenza variabile da due mesi ad un anno, nel quale periodo di tempo si compiono le formalità necessarie a stabilire la loro definitiva posizione. Durante tale licenza agli ufficiali di cui trattasi è dovuto lo stipendio del grado.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

**Guglielmi.** — *Al ministro della guerra.* —

« Per conoscere se intenda prendere provvedimenti per togliere il non equo trattamento che viene fatto dall'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 1640, del 14 novembre 1915, applicato con circolare numero 8902 del 1º aprile 1916, ai sottotenenti che, trattenuti da ragioni di servizio fuori della zona di operazione, si sono trovati nella impossibilità di compiere i prescritti quattro mesi presso corpi dell'esercito operante per ottenere la promozione a tenenti ».

**RISPOSTA.** — « L'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 1640 del 14 novembre 1915 dice testualmente:

« La permanenza nel grado di sottote-